

LEGGE REGIONALE N. 66 DEL 18-12-2008 REGIONE TOSCANA

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 44 del 19 dicembre 2008

ARTICOLO 3

Ripartizione e attribuzione del fondo alle zone-distretto

1. Il fondo è ripartito tra le zone-distretto dalla Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalla conferenza regionale delle società della salute di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), modificata dalla legge regionale 10 novembre 2008, n. 60, facendo riferimento ai seguenti criteri generali:

- a) indicatori di carattere demografico;
- b) indicatori relativi all'incidenza della popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza ;
- c) indicatori relativi alle persone non autosufficienti, disabili e anziane accolte nelle strutture residenziali e semiresidenziali.

2. Una quota pari al 10 per cento del fondo è finalizzata a sostenere lo sviluppo omogeneo del sistema in ambito regionale con particolare riferimento ai comuni di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, concernente norme a favore dei comuni montani e dei **piccoli comuni** in situazione di disagio.

3. Le risorse attribuite ai sensi del comma 1 sono trasferite con vincolo di destinazione alle società della salute e gestite con contabilità separata per il finanziamento delle prestazioni individuate all'articolo 7.

4. Nelle aree territoriali dove non è costituita la società della salute, le risorse derivanti dal fondo sono assegnate, con vincolo di destinazione, all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sulla base delle indicazioni della conferenza zonale dei sindaci, e gestite con contabilità separata per il finanziamento delle prestazioni individuate all'articolo 7.

5. Nelle aree di cui al comma 4, la conferenza zonale dei sindaci, in accordo con l'azienda unità sanitaria locale, può assegnare le risorse derivanti dal fondo ad altri soggetti ai quali, sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è stata attribuita la gestione associata dei servizi e l'esercizio associato delle funzioni.